L'origine spuria del regionalismo friulano

Son di questi giorni talune iniziative, rabberciate in fretta per parar la delusione sofferta con l'istituzione del Circondario e non potevan suscitare che chiasso e diffuso scalpore.

E pur soltanto qualche anno addietro l'incauto ottimismo di quanti prevedevano una rapida attuazione di un efficace decentramento e del Consorzio generale dei Comuni, aveva suscitato, dopo tante legittime aspirazioni autonomistiche, troppo a lungo deluse, vasta eco di consensi ed entusiastiche adesioni.

Si celebrò l'avvento del Circondario in un clima suggestivo di vivace folclore politico e con una profusione oratoria che quasi stordiva; poiché, a sentir i più, quell'originale circoscrizione di decentramento avrebbe riscattato il Friuli Occidentale da una scomoda ed intollerabile soggezione politica ed amministrativa.

In realtà, frustrando gli auspici più frettolosi, son bastati pochi anni per minar le fondamenta di così gracili illusioni. Non tanto per la modestia dei risultati conseguiti, che anzi s'è parzialmente attuata quella più stretta aderenza della pubblica amministrazione agli interessi immediati della vita locale, ch'è nello spirito della carta repubblicana; ma piuttosto per l'impossibilità d'affrontare con rigorosa funzionalità ed economica coerenza, tutta la serie complessa di problemi che necessariamente comporta un efficace decentramento.

In una comunità come la nostra, così ricca di inquietudini, di segreti fermenti, di capacità critiche e selettive, non mancarono tuttavia quanti manifestarono subito gravi perplessità ed un prudente riserbo. La massa anonima, da par sua, facile preda delle suggestioni più ottuse ed incoraggiata dalla stampa dei partiti di coalizione governativa e dall'opposizione di sinistra, continuava invece a plaudire distratta.

Ma ben presto la sorte del Consorzio apparve problematica per l'intrinseca difficoltà d'attuare concretamente la norma costituzionale. Si trattava d'un istituto (1), utilizzato in passato quasi esclusivamente per esigenze di solidarietà finanziaria e per fini scontati e particolaristici entro limiti di competenza rigorosamente prefissi. Né il più recente legisla-

tore, proponendone malaccortamente un'utilizzazione generica e piuttosto insolita, aveva integrato siffatta carenza d'un preciso bagaglio normativo, limitandosi con l'art. 66 dello Statuto regionale, ad un'arida enunciazione di principio, senza alcun adeguato corredo d'attuazione. Sicché quella norma finì per ridursi ad un'astrazione teoretica, comunque sintomatica d'un costume politico che spesso rifugge con orrore prevenuto dal sano pragmatismo della tradizione romanistica e della più recente scolastica anglosassone.

Quanto al Circondario (2), *la sua istituzione ha generato una serqua di conflitti organici, nei riguardi soprattutto del preesistente ordinamento provinciale, di cui non è affatto agevole determinare quanta parte delle esigue funzioni superstiti si prestino ad un efficace decentramento.*

In effetti, l'origine costituzionale di quell'ente rivela più di un aspetto paradossale. Dopo la repulsa sbrigativa dell'ordinamento provinciale, caldeggiato da tutti i Friulani d'occidente, ci si ridusse ad un ibrido compromesso, in cui confluirono i fattori più disparati e contraddittori: esigenze d'opportunismo politico e di calcolo elettorale, necessità indiscusse ed insopprimibili di funzionalità amministrativa, ambizioni personali e di clientela, insperate quanto precarie solidarietà fra parti, per altro verso tenacemente avverse.

Durante il dibattito parlamentare l'opportunità di scindere l'Udinese con la secessione amministrativa della Destra, fu suggerita da un presupposto che potremmo definir quasi di giustizia distributiva: da una più equa ripartizione cioè delle singole rappresentanze provinciali in seno alla Regione, evitando a favore degli uni e a scapito degli altri tutti una preponderanza quasi egemonica (3).

Ma, com'è noto per averne riferito ampiamente la cronaca politica, l'aspra reazione e l'intransigenza mostrata dagli Udinesi, che nutrono per la Destra una ruggine antica (4), *costrinsero a ripiegare su una soluzione meno risoluta e scarsamente novatrice.*

Si crearono così cinque circoscrizioni elettorali equivalenti alle giurisdizioni dei tribunali d'Udine, di Trieste, di Gorizia, di Pordenone e di Tolmezzo. Fra l'altro il timore d'incrinar la compattezza del proprio elettorato, indusse il partito che nella zona raccoglie più vasti suffragi, ad astenersi dal prender decisa posizione sull'autonomia provinciale proposta per Pordenone, con un contegno di prudente quanto colpevole riserbo. Così affibbiarono al Friuli Occidentale con disinvolta piaggeria l'istituto del Circondario.

Tuttavia il più grave pregiudizio fu inferto dall'eccezionale strumento legislativo di cui ci si valse: dall'aver cioè introdotto la norma istitutiva nella legge costituzionale del 31 gennaio 1963, assegnandole in tal guisa quasi una sorta di immunità formale (5).

È d'immediata evidenza per chi abbia famigliarità col nostro ordinamento giuridico, la complessità del procedimento di revisione d'un precetto costituzionale. Ed a ciò sarebbe appunto costretto chi volesse or promuovere la creazione della nuova provincia.

Ovviamente l'attuazione di un ente siffatto comporterebbe la implicita decadenza di quel decentramento che s'è attuato col Circondario, le cui funzioni sarebbero assorbite, per naturale espansione, o piuttosto per

incompatibilità reciproca, dal nuovo ordinamento provinciale.

Né vale tanto meno eccepirne la diversa natura istituzionale, per esser la provincia un ente autarchico ed il Circondario invece un semplice strumento di decentramento amministrativo. Poiché il primo sarebbe ampiamente comprensivo del secondo. Ed infatti la consueta scolastica giuridica parla al riguardo di decentramento autarchico.

È fuor di dubbio che l'aver contemplato il Circondario in una norma costituzionale, senza neppur temperarne la rigidezza con un procedimento più sollecito d'emenda, costituisce uno sconcertante inghippo.

Per altro un processo postumo a quant'è accaduto potrebbe esser giustificato esclusivamente dal gusto della polemica frivola; non si può tacerne tuttavia l'aspetto più paradossale.

Se infatti l'attuazione del decentramento si fosse affidata, come previsto dall'art. 60 dello Statuto regionale per fattispecie analoghe, ad una semplice legge regionale, la « conversione » dell'attuale ordinamento non avrebbe suscitato alcuna difficoltà d'ordine pratico, né avrebbe richiesto una prassi, come quella di revisione, per cui il legislatore mostra tuttora un'accentuata diffidenza.

Ma non basta. Su un piano di correttezza formale eran prospettabili ben altre soluzioni, d'identica linearità: lo stesso Statuto contempla nell'art. 63, fra le disposizioni integrative, un procedimento di revisione che si vale per la disciplina statutaria relativa alle finanze, al demanio e al patrimonio, d'una semplice legge ordinaria. E ciò se esteso all'art. 66, che prevede appunto l'istituzione del Circondario, avrebbe eluso la macchinosità della prassi d'emenda, senza scader fuori della più rigorosa ortodossia, poiché è quanto meno avveduto predisporre per un istituto novatore e privo di qualsivoglia precedente esperienza, uno strumento di soppressione, con cui sottrarsi a quell'ostinato formalismo e a quella assurda fissità cui spesso è costretta l'opera del legislatore.

È di questi giorni la proposta d'un dibattito all'Assemblea regionale per la costituzione della provincia di Pordenone con legge ordinaria (6). Una misura eretistica, cui non si può affatto consentire senza scardinar altrimenti lo stesso peculiare sistema delle fonti nel nostro diritto positivo, quello stesso rapporto fra fonti costituzionali e fonti legislative ordinarie, improntato per giustificata diffidenza negli umori dei politici, da un lato alla più rigorosa discriminazione e, per altro verso, ad un'irriducibile relazione gerarchica.

La scarsa « duttilità » del Circondario ad una prassi d'emenda ordinaria ha imposto quindi, dopo tante chiassate guascone, la necessità d'una analisi più severa e meno frettolosa del problema autonomistico ridotto ad un forzato ristagno.

E forse la soluzione meno involuta sta appunto nel riproporre un vecchio motivo di doglianza; che privato d'ogni strascico polemico e di quegli eccessi di campanile che l'han deformato sinora conserva un'indiscussa efficacia persuasiva: ed è appunto l'annoso problema della coincidenza delle giurisdizioni civili con quelle ecclesiastiche, che costringerebbe da un lato a rivedere le sorti del mandamento di Portogruaro (ora in provincia di Venezia) e quelle, per altro verso, della più che millenaria Diocesi Concordiese, sulla cui circoscrizione non incisero affatto le fre-

quenti mutilazioni inferte dal travaglio dei secoli alle strutture dell'amministrazione civile (7).

Sinora il distacco della « bassa » e del litorale caprulano dal Friuli storico, è stato oggetto soltanto di violente recriminazioni polemiche e di affannose ripicche nostalgiche, solleticate fra l'altro da quel costume tenacemente veneziano che con vezzo compiaciuto e per rapida assuefazione s'è andato affermando in quella plaga. Ma oggi ben altre ragioni di funzionalità amministrativa e di logica finanziaria militano per una revisione intelligente del confine friulano verso il Veneto tradizionale.

Delle vicende di questi giorni tutti siam stati partecipi inconsci: per spontanea adesione o più semplicemente per averne fatto oggetto d'una critica staccata e qualunquista.

E ciò m'ha suggerito alcune pagine di cronaca recente. Di quegli anni, nel secondo dopoguerra, che videro la tormentata gestazione dell'istituto regionale e posson testimoniare degli equivoci e delle contraddizioni di quella temperie novatrice. E giustificano forse quel clima di disordine, d'assurde premure, di compromessi, d'intemperanze partitiche, da cui germinò più tardi l'istituto del Circondario.

N O T E

(1) Tuttora la più collaudata dottrina mostra una giustificata diffidenza per la figura giuridica dei consorzi amministrativi. Questi infatti per esser spesso privi d'una sistematica disciplina, offron il destro ad una ridda di critiche, impedendo qualsivoglia coerente strutturazione dogmatica. Sicché è controversa persino la più banale nozione giuridica dell'istituto, considerato piuttosto semplicisticamente « soggetto giuridico di diritto amministrativo a struttura complessa, con propri organi ed un proprio peculiare ordinamento per adempiere a determinate, specifiche finalità »

Il carattere di genericità e d'estrema indeterminatezza, contemplato dalla norma istitutiva del Consorzio generale dei Comuni nel Friuli Occidentale, trova un unico singolare riscontro nella legislazione regionale siciliana e rade affinità in quella del Trentino-Alto Adige.

Infatti il « nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana », la cui disciplina normativa risale al decreto legge regionale 29 ottobre 1965 n. 6, contempla appunto dei « liberi consorzi » fra Comuni contigui e con affinità d'interessi, con autonoma capacità d'imposizione tributaria per il conseguimento di fini piuttosto genericizzati.

Tuttavia codesta innovazione alla consueta struttura territoriale dello Stato, che deroga persino al precetto costituzionale (art. 114), allusivo soltanto alle « Regioni, Province e Comuni », ha suscitato in dottrina numerose perplessità per l'inadeguatezza della disciplina normativa predisposta dalla Regione per enti siffatti. (v. SPATARO, *Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia,* Milano 1957).

Quel che più conta è che dopo tale esperienza infelice, lo Statuto regionale friulano di più recente fattura, riproponga un ordinamento similare.

(2) La singolarità dell'istituto al di là d'ogni altra digressione teoretica cui si sarebbe facilmente indotti dalle frequenti quanto manifeste anomalie emerse dalla prassi d'attuazione dell'art. 66 consiste soprattutto nella natura « necessaria » che al Circondario deriva dalla norma costituzionale istitutiva; quando invece analoghi istituti, previsti dalla più collaudata tradizione amministrativa, risultavano da un decentramento di carattere facoltativo, previsto da una legge regionale o statale, comunque ordinaria. (v. T. U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915

n. 148, art. 7 con la disciplina positiva delle discusse sottoprefetture di un tempo, e il R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, art. 3, sostitutivo del precedente. (T. NOVELLI, voce Circondario in *Nuovo Digesto Italiano,* vol. III, UTET, Torino 1938; COPPOLA D'ANNA, *Per la riforma delle sottoprefetture,* in « Rivista Dir. Pubbl. », 1918, pag. 406).

(3) Se l'accorgimento è valso ad imporre un riequilibrio delle forze regionali, tuttavia ci si è valsi d'uno strumento che lede la compostezza formale del nostro ordinamento amministrativo.

Il timore che la Provincia di Udine, compatta e solidale, prevaricasse con il proprio elettorato Trieste ed il Goriziano, era sentito da tempo. Infatti il consiglio comunale della città giuliana, chiedendo sin dal 23 dicembre 1958 la costituzione della Provincia di Pordenone, affermava: « Si ritiene necessario che, per realizzare la funzionalità e l'equilibrio, venga istituita anche la Provincia di Pordenone ».

(4) Quest'attrito, divenuto ormai tradizionale, affonda nei più remoti sedimenti del costume e della lingua locale.

Ne offrì una testimonianza grintosa Pier Paolo Pasolini, che già allora si compiaceva d'una satira vivacemente antiborghese.

« Pordenone è un'isola linguistica quasi nel cuore del Friuli, e questo non è un mero caso, un trascurabile caso: è semplicemente il risultato di una storia diversa e quindi di una civiltà (nel senso di mentalità) diversa.

...Pordenone dipendente direttamente dall'Austria è vissuta troppo tempo autonoma in seno al Patriarcato del Friuli e quando questo si concluse passò già troppo sfriulanizzata sotto il dominio della Repubblica veneziana. Da allora gli anni non sono trascorsi per niente e il processo di sfriulanizzazione iniziatosi per questa cittadina già nel secolo XV ha subito uno sviluppo irreparabile.

...Basterà guardare quello che è il riassunto, il simbolo della nostra natura, di una gente, cioè il suo linguaggio: ebbene nel veneto di Pordenone (parlo del centro urbano) il substrato friulano si è quasi completamente perduto (come a Portogruaro) mentre per esempio in cittadine e paesi più lontani dal Tagliamento quel substrato è tuttora attivo e affiorante (si pensi al Sacilese).

...Non dico che occorrerebbe un interprete, purtroppo, perché la popolazione di questo Friuli Occidentale è già da secoli abituata a tartagliare un orribile veneto (e ciò è veramente un'umiliazione di cui però i deboli cervelli dei borghesi che vogliono figurare spregiudicati e non provinciali non possono rendersi conto. Di questa umiliazione siamo in pochi a sentirne l'amarezza). Nella riva destra si parlano dunque due linguaggi: l'uno, il friulano, consciamente o inconsciamente spinge l'assoluta maggioranza che lo parla verso Udine e la Regione Friulana; l'altro, il veneto, facendo gravitare i parlanti verso Venezia, s'illude di superare un'inesistente limitatezza provinciale.

...Quanto alla provincia di Pordenone, noi dell'eventuale provincia, non saremmo in via di massima contrari, soprattutto se l'ente provinciale si riducesse a un puro fatto amministrativo. Sarebbe una piccola marginale comodità che accetteremmo volentieri, ma solo in seguito alla costituzione della Regione friulana; in caso diverso non accetteremmo a nessun patto di far parte di una provincia veneta che finirebbe lentamente col distruggerci l'*ubi consistam* friulano, cioè con lo spersonalizzarci del tutto; allora veramente il territorio fra il Livenza e il Tagliamento diverrebbe anfibio e amorfo, sprovvisto di coscienza e di passato. »

(P. P. PASOLINI, *Che cos'è dunque il Friuli?,* in « Libertà », 6 novembre 1946).

(5) Durante la discussione sulle norme finali dello Statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, l'estrema destra, prevedendo gli inghippi che si sarebbero succeduti, propose l'emenda dell'articolo 66, perché appunto l'aver contemplato il Circondario in una legge costituzionale, strideva con l'assunto della Costituente Repubblicana che in sede di esame dell'articolo 107 del progetto, divenuto più tardi l'articolo 114 della Costituzione, aveva respinto tale figura.

Quanto alla possibilità di contemplar l'articolo 66 fra le disposizioni suscettibili d'emenda con prassi ordinaria, ciò avrebbe soddisfatto le più elementari esigenze della pratica amministrativa, per quanto sul piano dell'astrazione teoretica non fosse facile inquadrare l'innovazione in una fattispecie corretta. Al riguardo infatti s'è parlato da taluno di « degradazione » delle norme costituzionali modificabili con una procedura siffatta nel sistema gerarchico degli atti normativi. Altri invece, più correttamente,

ravvisa nelle norme ordinarie d'emenda un carattere « rinforzato » (v. A. FERRARI, *Le leggi rinforzate nell'ordinamento italiano,* in « Studi sulla Costituzione » II); ed altri ancora un carattere « dispositivo » nelle norme statutarie suscettibili di tal deroga. (v V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale,* Padova 1962).

(6) Il tenore della proposta di legge nazionale presentata all'Assemblea Regionale per la costituzione della Provincia di Pordenone, sembra escludere inequivocabilmente ogni più remota possibilità del procedimento di revisione costituzionale.

Infatti le norme d'attuazione, cui si dovrebbe provvedere con appositi decreti legislativi, son previste entro sì breve lasso da escludere la prassi d'emenda costituzionale che comporta un duplice rinvio avanti le Camere frapponendovi un intervallo di sei mesi.

Peraltro la speranza, caldeggiata da un ingenuo semplicismo, d'ottener la provincia con una semplice legge nazionale, è ampiamente condivisa e sofferta dalla pubblica opinione nel Friuli Occidentale.

(7) Malgrado l'ottusa improvvisazione che spesso caratterizzava le riforme amministrative e territoriali dell'età napoleonica, le circoscrizioni distrettuali del primo Ottocento rivelano singolari coincidenze con l'ordinamento provinciale, comprensivo di Portogruaro e della « bonifica », attualmente auspicato dai friulani della Destra. Infatti il quarto distretto del Dipartimento del Tagliamento era appunto composto da Pordenone, città capoluogo e dai Cantoni contermini di San Vito e di Portogruaro. (Decreto 22 dicembre 1807 sulla divisione dei nuovi dipartimenti ex veneti, in « Bollettino delle leggi del Regno d'Italia », 1807, p. III).

Successivamente, nel 1818, con il riassetto istituzionale imposto dall'Austria alle nuove province italiane, il distretto di Portogruaro fu strappato dalla circoscrizione amministrativa friulana per esser aggregato alle Venezie.

Un'atmosfera tenacemente conservatrice, diffidenza e malaccorta ritrosia per l'autorità dello Stato, troppi ideali sorretti da un ingenuo quanto scapigliato ottimismo e da un'ansia riformista insofferente d'ogni pur legittima costrizione, caratterizzarono in Friuli gli anni irrequieti di questo dopoguerra ed il primo affermarsi della democrazia repubblicana.

Ed è appunto quel disordinato confluire di fermenti contrastanti e disparati che vale forse a giustificare tanta parte dell'esperienza vissuta in questi ultimi vent'anni.

Sin'allora, la temperie politica del momento, mai aveva consentito d'impostar su un piano istituzionalmente corretto, il problema autonomistico delle Regioni, accantonato dapprima dal mito unitario dell'800 liberale, ed in età più vicina, dalla smania centralizzatrice dell'ordinamento fascista.

In Friuli il movimento autonomista manifestò sin dalla sua origine una paradossale contraddizione per esser diretto non tanto a conseguire un trattamento differenziato, quanto piuttosto a reagire a quel diffuso indirizzo politico che mirava a negare alle province friulana ed isontina una propria autonoma fisionomia giuridica nell'ambito generico della Regione veneta (1).

Gli esponenti cioè di quel movimento non tendevano affatto ad ottenere un'autonomia con statuto speciale e quindi a regime differenziato, ma ad impedir piuttosto che s'inserisse l'ampia plaga serrata fra il Livenza e l'Isonzo nella circoscrizione territoriale della Venezia Euganea.

Di quest'ultima tendenza che sovvertiva un'indiscussa tradizione separatista, s'era fatto portavoce un cenacolo agguerrito di parlamentari veneti della più disparata estrazione e numerosi intellettuali friulani (2), disposti per l'occasione ad accantonare quella spontanea e tuttora inconfessata ritrosia che gli abitanti della « Patria » nutriron sempre per i loro vicini d'occidente. E di cui v'è traccia persino nell'anedottica più banale.

In effetti gli oppositori in Friuli di quel progetto unitario s'aggrappavano quasi esclusivamente a fattori storicistici, d'ambiente, di costume, capaci soltanto d'esasperar una polemica leziosa.

« I separatisti — si legge in un libello d'occasione — invocano, a sostegno della loro tesi, motivi prevalentemente sentimentali e di municipio, quali la storia, il dialetto particolare e la personale tempra fisica. Ma poco o nulla valgon simili argomenti poiché qui si tratta piuttosto di regolar rapporti economici ed interessi materiali di popolazioni vicine e non già di giochi d'arcadia... » (3).

Ed allor sembrava davvero s'indugiasse in digressioni retoriche d'accademia, come talora purtroppo accade per spontanea reazione nei momenti di più violenta depressione sociale ed economica.

Insomma, sebbene le interpretazioni più tarde, talvolta interessate e posticce, mirino ad attribuire ben diverso contenuto ideale a quel momento storico e a quella vivace polemica separatista, i Friulani non aspiravano che a conseguire, al più, un'autonomia con statuto ordinario, senza alcuna difformità istituzionale rispetto alle altre Regioni.

Nel 1947 presiedeva il Comitato per l'autonomia friulana, l'avvocato Tessitori di Udine. E la sua testimonianza, al di là d'ogni interessata esegesi che se ne possa far oggi, è fra le poche che di quella temperie consentono una ricostruzione coerente ed attenta.

Infatti quel Comitato, appena ebbe sentore delle brighe che miravano ad inserir la Regione fra quante avrebbero conseguito un trattamento privilegiato, reagì con singolare vivacità polemica, ribadendo « che tale particolare statuto non è stato né è richiesto dagli autonomisti friulani, sul riflesso che per il Friuli non sussistono i presupposti che... possano consigliare degli statuti particolari » (4).

Fra gli altri, la Deputazione provinciale di Udine espresse analogo giudizio affermando ch'era più consona agli interessi locali « un'autonomia identica a quella attribuita alla generalità delle Regioni italiane e non quella concessa alle isole, all'Alto Adige e alla Val d'Aosta, forme di autonomia queste che il Friuli nettamente respinge » (5).

Una simile bordata di dissensi scoraggiò i promotori di quella discussa iniziativa, che non insistettero oltre nel voler imporre al Friuli un ordinamento regionale differenziato. Infatti proprio in quell'occasione le popolazioni locali avevan mostrato d'esser ostinatamente restie a sovvertire una mentalità che affondava nei sustrati più remoti del costume locale.

Sicché il testo redatto dalla Commissione dei 75 e contenente uno

schema sommario della carta costituzionale, eluse ogni quesito proposto al riguardo, ignorando il Friuli dal novero delle Regioni a statuto speciale; (salvo una postilla marginale di rinvio, che affidava all'Assemblea Costituente ogni ulteriore decisione) (6).

In aula, più tardi, nel febbraio del '47, l'estrema sinistra con l'intervento solidale di due deputati, Grieco e Laconi, riconfermò la propria opposizione decisa all'istituzione d'un'autonomia speciale in Friuli, raccomandando piuttosto un rafforzamento deciso dell'istituto provinciale. Tuttavia, durante la discussione in assemblea, il deputato Pecorari ripropose con singolare iniziativa la costituzione della Regione: e ciò più che altro per aderire ad un'affermazione di schietta ed indiscussa italianità nelle province controverse sul confine orientale.

Il tenore primitivo di quella proposta, allusiva non soltanto al Friuli e alla Venezia Giulia, ma persino a Zara, costituisce un'altra irrefutabile prova ch'essa non andava oltre lo schema d'un'astratta enunciazione ideologica, giustificabile quasi esclusivamente sotto un profilo sentimentale: una timida e ad un tempo risoluta dichiarazione d'italianità di fronte a quelle avvilenti mutilazioni territoriali, che gli alleati si mostravano risoluti ad imporre nell'Istria e nel litorale dalmata.

Ed in Friuli, ove si è piuttosto restii a qualsiasi improvvisato fervore retorico, ne seguì una serqua, anzi una sarabanda, di reazioni disordinate. Infatti i più vasti settori della pubblica opinione, valendosi di quei numerosi elementi che suggeriva la più banale constatazione empirica, denunciarono gli inconvenienti speciosi e la delusione sofferta per tal decisione eversiva delle ambizioni locali.

Quei giorni furon testimoni inconsapevoli d'una delle più imprevedibili coincidenze, cui la dialettica serrata dei partiti di rado consente d'assistere: dai movimenti laici alle consorterie confessionali sin alle fazioni più accese, tutti in Friuli furon concordi nel deprecare una misura che parve allora mal meditata e comunque non sollecitata d'alcuno (7).

I pochi dissenzienti restarono isolati e senza seguito nella massa movimentata degli scontenti.

Fra le ragioni addotte da quegli ostinati oppositori del regionalismo a statuto differenziato, una soprattutto pareva difficilmente superabile: la difficoltà di risolvere in breve i problemi istituzionali connessi con la sorte del litorale e dell'entroterra carsico ed istriano.

Era soprattutto la riluttanza degli alleati occidentali ad incrinar oltre con un atteggiamento risoluto i rapporti con la Jugoslavia, ad alimentare negli abitanti di quelle terre una smarrita rassegnazione. Ed eran ancor numerosi quanti avrebbero voluto ancorarsi, con appassionata dedizione, ai motivi nostalgici ed ideali d'un onesto nazionalismo.

Ma c'era dell'altro: il Friuli, pur presentando una sua peculiare fisionomia storica ed un'originale quanto scoraggiante dimensione economica, difficilmente avrebbe potuto riscattarsi da una così squallida depressione, se avulso da una più ampia ed omogenea circoscrizione regionale.

Fra quanti allora non nascosero la propria diffidenza per un ordinamento autonomo a statuto differenziato, v'era il Sindaco di Udine, avvocato Cosattini, socialista, e convinto assertore dell'indirizzo in quel tempo antiregionalista della sua parte.

A suo dire infatti, ché così ebbe appunto ad esprimersi all'Assemblea Costituente, la Regione avrebbe costretto Friulani, Giuliani ed Isontini ad una scomoda promiscuità istituzionale, e trattandosi fra l'altro di un ordinamento per nulla collaudato e che non poteva quindi giovarsi d'alcuna precedente positiva esperienza il rischio neppur valeva una posta tanto ambiziosa (8).

Nel clima storico del secondo dopoguerra l'indirizzo antiregionalistico era largamente condiviso e giustificato, sicché non è facile occultarlo a quanti allora v'aderirono, in tempi come i nostri pregni del più spregiudicato fervore autonomista.

Fra i più frequenti motivi di polemica parecchi miravano a sottolineare una pretesa diversità fra il Friuli tradizionale e la città di Trieste. Non sembrava possibile, infatti, ridurre nella medesima secchia aspirazioni ed istanze di due province, come quelle, che rivelavano nella loro struttura economica e nei remoti sedimenti della propria tradizione civile, più elementi difformi che coincidenze.

Né valeva rabberciare al riguardo vecchie ambizioni autonomistiche, legate a quell'esperienza superata ed anacronistica, che fu per il Friuli il principato patriarchino e per Trieste quel singolare regime amministrativo, quale « territorio immediato della corona asburgica », che le assicurò nella seconda metà dell'800 un assetto esclusivo d'ogni estranea influenza.

Quelle polemiche intanto, come spesso accade, se alimentavano negli uni le più gracili illusioni, nutrivan non meno temerarie recriminazioni fra i dissidenti e gli oppositori.

Proprio allora, a sconnetter quelle trame pazientemente tessute, intervenne la ratifica del trattato di pace ed il parto spurio di quello strano costrutto politico-amministrativo che fu il « Territorio Libero di Trieste » (9).

L'assegnazione della città e del suo angusto *hinterland* a ridosso degli anfratti carsici, all'amministrazione militare alleata, consentì di dirimere allora, con carattere di precarietà le più accese ragioni di attrito e le più violente ritorsioni polemiche fra lo Stato italiano e la Repubblica d'Jugoslavia.

Il fenomeno è troppo noto per poterne affrontar qui un'analisi appena marginale; non può tacersi tuttavia la colpevole inerzia e la spietata miopia delle democrazie occidentali, che tollerarono la gestazione e la nascita di quell'ordinamento sconnesso, dissestato ed abnorme. In spregio a quella retorica libertaria, di cui s'andava facendo, con la mediazione non sempre coerente delle Nazioni Unite, un'ostentazione sfacciata.

Il nuovo assetto del confine orientale ripropose con sconcertante attualità il problema costituzionale della Venezia Giulia.

E quel gracile compromesso di corridoio che aveva indotto i politici della Costituente repubblicana ad abbinar le sorti di due plaghe contermini, il Friuli e il Triestino, in un'unica circoscrizione territoriale, con un connubio, allor ritenuto malaccorto e inopportuno dagli stessi interessati, rivelò incongruenze e numerose contraddizioni, cui difficilmente ormai si sarebbe potuto parare. Gli stessi avvenimenti infatti avevan sovvertito le oneste intenzioni di quanti, appena qualche tempo prima, credettero di ribadire con la Regione la sovranità italiana nei territori controversi del-

l'Istriano.

Né tanto meno valeva aggrapparsi a quelle ragioni sentimentali che negli attimi più gravi della depressione politica del paese, avevan suggerito d'unificare la struttura amministrativa del Friuli con il lacerto mutilo delle province orientali. E che a più d'uno sembravan ispirate da un idealismo anticonformista, patriottardo e decadente e da uno zelo irredentista che stonava ormai coi tempi nuovi.

Poiché la situazione non mostrava altre sortite, i deputati Benni, Codignola e Parri, presentarono alla Costituente un ordine del giorno, in cui proponevano, senza nostalgici eufemismi, la revoca dell'autonomia speciale da poco concessa al Friuli-Venezia Giulia (10).

Insperate solidarietà politiche, un'inerte acquiescenza a quella proposta che sembrava soltanto un atto di fede generosa nell'Italia perduta, la preoccupazione, ch'era quasi un assillo, per un assetto più spigliato dell'ordinamento nazionale: queste ed altre cause minute, impregnando dei più segreti fermenti quella temperie politica, avevan determinato, appena qualche mese prima, la recezione della Regione friulana nel novero delle poche a statuto differenziato. Ma era poi bastato un atto di improvvida politica territoriale per scuotere i tanti idealisti che l'avevan caldeggiata da quel loro ingenuo fervore protestatario.

Tuttavia, per quanto a favor della repulsa della norma istitutiva del Friuli-Venezia Giulia militassero, inconfutabili elementi d'ordine storico, suffragati nelle isole dai primi sintomi deludenti d'altra analoga esperienza, disparati fattori s'opponevano ad una revoca affrettata: non soltanto per evidenti ragioni d'opportunismo elettorale, poiché quella misura sarebbe apparsa gravemente lesiva del costume e del prestigio parlamentare, ma soprattutto perché quanti ancor credevano nella restaurazione della sovranità italiana oltre l'Isonzo, l'avrebbero considerata una sconcia, intollerabile rinunzia.

Costoro in realtà non eran pochi. I più per essersi illusi nella lunga parentesi fra i due conflitti a un clima esasperato di saga guerresca, ed altri ancora per esser stati educati dagli ultimi epigoni del cattolicesimo liberale al culto costruttivo dell'integrità dello Stato, come nei miti dell'epica risorgimentale.

Per altro, qualora si fosse ridotto il problema ad una rigorosa osservanza della prassi normativa, difficilmente a così breve distanza dall'approvazione dell'art. 116 della Carta costituzionale, se ne sarebbe potuta giustificare la cancellazione o quanto meno l'emenda, escludendo il Friuli-Venezia Giulia dagli ordinamenti regionali previsti a statuto speciale.

Le più disparate soluzioni proposte, sebbene i vari gruppi politici mirassero a concordarne il tenore con un'opera assidua di trasformismo spicciolo, rischiavan di suscitar soltanto imbarazzo e disappunto. Di tali vivaci contrasti fu allora buon mediatore l'on. Gronchi. Egli infatti propose d'accantonar per il momento il problema regionale in attesa d'una più equa e decorosa sistemazione dei confini lungo il Carso e nell'Isontino (11).

Ed affermò in quell'occasione, giustificando la proposta d'un articolo aggiunto, che divenne poi la X norma transitoria, che il problema dell'autonomia a statuto differenziato, per lo scarso consenso raccolto fra le popolazioni direttamente interessate, rendeva opportuno una più

meditata valutazione; e che anzi sarebbe spettato al primo parlamento repubblicano vagliare « se... risponda agli interessi delle popolazioni il creare un'autonomia speciale ed uno statuto speciale per questa Regione ».

Il Sindaco di Udine, Cosattini, diffidando d'ogni incauto ottimismo,

affermò ancor più chiaramente che la proposta Gronchi avrebbe consentito di riparare il grave « errore commesso dall'Assemblea con l'approvazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia ». E volle giustificare quel suo asserto con un'altra precisazione d'onesta pratica amministrativa. « Noi diamo il voto favorevole alla X norma transitoria, perché — egli disse — quando la Regione si minimizza e si riduce a poco più d'una provincia, reca in sé la sua negazione... ».

Ed è questo uno dei tanti motivi polemici opposti più tardi dalla destra conservatrice e dal centro d'ispirazione liberale all'approvazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia; poiché appunto quest'ultima rischiava di gravitare esclusivamente sulla vastissima provincia di Udine, costretta ad accollarsi, per labili motivi di solidarietà interna, la frangia superstite del Goriziano, Trieste e il suo angusto litorale.

Peccando d'ingenuo dabbenismo potremmo anche rilevare questa singolare coincidenza d'opinione, a distanza di quasi vent'anni fra uomini che militavano in contrapposti settori dello scacchiere politico. Ma dopo così lungo tempo si possono anche barattare opinioni ed ideali con quella incoerenza disinvolta che suol consentire l'etica spregiudicata degli anni sessanta.

Nel 1954, d'ottobre, con il Memorandum d'intesa, stilato a Londra con prassi piuttosto inconsueta per il diritto internazionale, i governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e d'Jugoslavia, decisero un diverso assetto dei territori italiani della Venezia Giulia. E si valsero per quel compromesso d'uno strumento diplomatico di second'ordine che neppur richiedeva la ratifica dei rispettivi Parlamenti.

Si parlò allora con dizione alloglotta d'un *practical arrangement,* incidendo bene il carattere transitorio e strumentale di quella misura « transattiva », suggerita per altro agli Anglo-americani dal timore d'esasperar la tensione con i paesi del blocco orientale e di deluder l'attesa impaziente di Trieste, una volta ancora irredenta.

Il tono di quel documento rivela in chi lo stilò un'unica intensa preoccupazione: quella cioè di non pregiudicare le rivendicazioni degli uni o degli altri sul territorio sottratto alla propria giurisdizione amministrativa. Infatti, obbedendo a criteri d'evidente provvisorietà, si dispose soltanto dell'amministrazione, assegnandola all'Italia per la Zona A e per la Zona B all'Jugoslavia.

Trattando delle sorti del confine orientale i giuristi proposero con accortezza quasi levantina una sottile distinzione che consentiva di discriminare fra i due territori, riconoscendo come definitiva l'attribuzione della Zona A all'Italia e mantenendo le riserve più recise circa la sovranità sul resto, che comunque dovrebbe spettarle per quanto gliene fosse sottratta in concreto l'amministrazione. Si mirava con ciò a ribadire la provvisorietà dell'attuale sistemazione non tanto con riguardo al territorio affidato all'Italia, quanto piuttosto riguardo a quelle plaghe che le eran state sottratte.

Non è semplice tuttavia assicurare una veste giuridica compiuta alle assegnazioni territoriali che seguirono il Memorandum d'intesa: da un lato per quel tono d'indeterminatezza che ne caratterizzava il tenore e per la difficoltà di ricondurre le opposte tendenze in conflitto ad un de-

nominatore comune. L'Jugoslavia infatti ritorce a suo favore per la Zona A, quelle medesime ragioni dall'Italia proposte per il territorio vicino alla cui perdita mostrò a lungo d'essersi mal rassegnata.

Comunque per Trieste finiva allora la lunga tragedia del distacco. Una tragedia intessuta, come nell'epopea dei classici, di coraggio e di violenze libertarie.

Poco dopo, incoraggiati dai numerosi rinunciatari, che nonostante la veste formalmente incompiuta consideravano irremovibili le soluzioni concordate col Memorandum di Londra, i partiti dell'estrema sinistra promossero una vasta campagna per l'autonomia regionale, reclamando la decadenza della norma dilatoria contenuta nella X disposizione.

L'iniziativa tuttavia suscitò appena qualche perplessità per finir poi accantonata fra le tante misure eversive con cui la sinistra più accesa si proponeva in quegli anni di scardinare l'ordinamento dello Stato.

La realtà non è mai troppo vicina per coglierne le dimensioni o ricomporne i margini più sbiaditi. E così accade anche per la cronaca minuta di questi vent'anni, di cui i più conservano appena un'eco suggestiva. Anzi frastornati ed ottusi da tante commemorazioni posticce, mostrano una diffidenza scontrosa ad approfondire con coerenza quella ch'è per tutti esperienza vissuta.

Ed è così, in un clima disorientato d'apatia rinunciataria che prendon corpo le più squallide mistificazioni, i falsi più sfacciati, le più mortificanti antinomie.

Ciò che appunto vorrebbero quanti, dapprima, osteggiarono l'istituto regionale per farsene poi paladini interessati ed infine per imporne, dopo una breve crisi di tiepidezza, l'attuazione sbrigativa ed improvvisata.

Infatti a quella serqua d'equivoci e di contraddizioni che contrassegnano la discussa gestazione dell'autonomia regionale friulana, si prestarono soprattutto con freddo calcolo i partiti dell'estrema sinistra, (con quelle forme epidemiche di lassismo trasformista che ormai è entrato nel costume politico contemporaneo).

Vent'anni fa, o quasi, nel '45, mentre Trieste, disorientata e sgomenta s'apprestava a subire le milizie scalcagnate di Tito, i partiti dell'estrema sinistra invitarono quelle popolazioni inermi ad applaudire il liberatore. Ma ne seguì un'orgia incontenuta di violenze e di sconci soprusi. E così nell'Istria, a Fiume, a Zara. Ovunque (12).

Né ciò può stupire; fra le quattro grandi potenze, l'Unione Sovietica aveva proposto sin dall'inizio fra Italia ed Jugoslavia una linea di demarcazione così ad occidente da spaccare il Friuli in due assurdi tronconi, mutilandolo sino all'Isonzo. Ed ancora nel '46, i quotidiani dell'estrema sinistra, tacciavano di « sciovinismo » il vecchio Ivanoe Bonomi che denunciava con pacata commozione ai consultori repubblicani gli abusi degli alleati a Trieste.

Nel novembre di quello stesso anno, l'on. Togliatti, che allora sedeva al governo con la presidenza di De Gasperi, reduce da un colloquio con Tito, propose un infame baratto: Trieste all'Italia, purché le fosse concesso uno statuto autonomo e Gorizia all' Jugoslavia. L' editoriale de « l'Unità » del 7 novembre di quell'anno, sottolineava anzi, per dovizia di cronaca, la pretesa scarsa italianità di Gorizia « città, che, anche secondo

i dati del nostro Ministero degli Esteri, è in prevalenza slava ». Ministro degli Esteri era allora l'on. Nenni.

Seguirono anni difficili per la repubblica jugoslava, tacciata di revisionismo e guardata con sempre maggior diffidenza dalle democrazie popolari del blocco orientale. Sicché l'estrema sinistra italiana, che non nascondeva la propria tendenza filosovietica, parve allora sopire le più accese velleità regionalistiche. Un pentimento tardivo? Piuttosto maggior tiepidezza per quello strano irredentismo sloveno, di cui s'era fatto un gran parlare col concorso d'una clientela sprovveduta.

Ma al primo sentore d'un riaccostamento dell'Jugoslavia ai paesi di stretta osservanza sovietica, quegli stessi partiti, schermandosi dietro un vago quanto astruso internazionalismo proletario, riproposero l'osservanza del dettato costituzionale con la creazione dell'ordinamento regionale differenziato nel Friuli-Venezia Giulia.

Eppure dal '45 eran passati pochi anni appena. E s'era già dimenticato quel lezzo acre di sangue che saliva dalle foibe ad ammorbar l'aria. Come il grido soffocato dei morti. Lo sentirono per lungo tempo ancora, nei loro campi di miseria, i profughi di quelle terre ove vissero i giorni dell'esilio in un'attesa angosciata e penosa.

* * *

Le quattro precedenti Regioni a statuto speciale, denunciarono sin dalla loro origine costituzionale, un atto temerario d'audacia, cui prestò inconsapevolmente il destro, l'ansia rinnovatrice della Costituente.

Ne disposero la creazione infatti i Comitati di Liberazione Nazionale con una procedura sommaria dai presupposti giuridici piuttosto gracili e dubbi. Sicché all'Assemblea non rimase altro mandato che quello, invero sbrigativo, di ratificarli.

Ci si valse allora, per rientrare nella legalità, d'un espediente abbastanza banale, recependo dapprima quegli Statuti nell'ordinamento repubblicano con decreti presidenziali e successivamente appunto con una ulteriore ratifica dell'Assemblea.

Non son bastati vent'anni poi per comporre le numerose controversie suscitate da quella prassi singolare, né i giudicati della Corte Costituzionale che spesso paion forzati da estranee interferenze accentratrici, han soddisfatto.

Indubbiamente il più recente legislatore per il Friuli poteva valersi di una lunga esperienza autonomistica attuata dapprima in Sicilia e in Val d'Aosta e di lì a poco nel Trentino Alto Adige e in Sardegna. È anzi indiscutibile che la formulazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia presenta, sotto un profilo prettamente giuridico, rispetto ai modelli anteriori, una cura più attenta ed una redazione assai meno sbrigativa.

Tuttavia la prassi d'approvazione richiesta ed attuata a marce quasi forzate, non consentì quella meditata revisione che sempre dovrebbe caratterizzare gli atti di produzione normativa.

Sin dal 10 luglio 1958, comunisti e socialisti, richiesero con auto-

nome proposte di legge, la costituzione della Regione a statuto speciale nel Friuli-Venezia Giulia.

Il 24 giugno dell'anno successivo, presentarono analoghe proposte, i deputati democratico-cristiani Sciolis e Bologna di Trieste ed il dì appresso gli udinesi Armani, Biasutti e Toros.

Nel dicembre se ne occupò la prima Commissione permanente della Camera, ove in due distinte sedute, i presentatori dell'una e dell'altra tendenza ne propugnarono una sollecita adozione.

Così nel febbraio del '60 venne demandato ad un Comitato ristretto il compito di valutar nel dettaglio, i provvedimenti proposti. Infatti parecchie ragioni di perplessità, denunciate dai partiti dell'opposizione, suggerivan un'opera paziente di setaccio, elusiva d'ogni procedura impaziente.

Ma il 16 maggio del '62, in un'aula sorda e quasi inerte per l'assenza di numerosi deputati, l'onorevole Ingrao dell'estrema sinistra, richiese per la discussione della proposta inoltrata dal suo partito, la procedura di massima urgenza.

Tale prassi, sollecitata con zelo inusitato, parve a più d'uno addirittura paradossale per trattarsi anzitutto d'una legge costituzionale, che pone cioè i principi d'una legislazione attribuendo al riguardo poteri primari e quindi d'eccezionale gravità e poiché pareva opportuna una discussione preliminare avanti le Commissioni degli Esteri, del Bilancio e delle Finanze. E fu lo stesso Presidente della Commissione competente a ribadire la necessità di un vaglio accurato dei tanti problemi ancora insoluti, avvertendo, che, a parer suo, « sarebbe sterile discussione quella condotta su quattro proposte di legge l'una nettamente diversa dall'altra ».

La proposta Ingrao comunque passò.

La nuova formula di coalizione governativa, allora appena collaudata, poggiava com'è noto, su decise imposizioni ed irrevocabili scadenze ed una di queste appunto, per cui non s'intendeva tollerar altre dilazioni, riguardava l'attuazione in Friuli dell'ordinamento regionale. Per tali ragioni la Commissione per gli affari costituzionali della Camera, demandò ad un cenacolo ristretto di sette deputati, l'incarico d'unificare, entro un termine perentorio e piuttosto limitato, le quattro difformi proposte.

Così si giunse alla discussione in aula. Una procedura siffatta non può che sconcertare anche l'osservatore più indulgente e meno provveduto.

Taluni partiti d'opposizione promossero allora con rigida adesione ai propri presupposti ideologici una vasta azione ostruzionistica, intasando le singole discussioni con una mole compatta di pregiudiziali e d'emende.

Fra queste un argomento soprattutto, per la trasparenza delle incongruenze giuridiche che gli son connesse, richiede un breve indugio: vale a dire la pregiudiziale relativa alla persistente efficacia della X norma transitoria, che rinviava l'attuazione dell'ordinamento regionale in Friuli sin alla definitiva sistemazione del confine giuliano.

Infatti, pur accantonando ogni controversia circa lo status giuridico del Territorio Libero di Trieste nei brevi anni d'occupazione alleata, (in cui una parte davvero esigua della dottrina scorgeva motivo di decadenza della sovranità nazionale), nondimeno il reinserimento della città nell'ordinamento giuridico dello Stato, risultò senza dubbio lento e graduato per fasi successive, quasi confermando, da un punto di vista strettamente

empirico, la persistenza di uno stato di provvisorietà istituzionale, pur non escludendo la continuità, dapprima potenziale, di quei territori entro la sfera della sovranità italiana.

Infatti sebbene sin dal 3 marzo del '55 vi si fossero estesi « i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano » soltanto con la legge 9 marzo 1961 n. 1, il « Territorio » ottenne una propria rappresentanza nel Senato della Repubblica, integrando così la partecipazione al Parlamento nazionale, disposta per l'altra Camera sin dal 1956.

Inoltre la presenza d'un Commissario di Governo, con funzioni mediatrici e di rappresentanza, costituiva pur sempre una sensibile anomalia nella struttura periferica dell'ordinamento statuale, confermando l'esistenza d'una situazione ancor precaria.

In tal senso è appunto una recente statuizione del Consiglio di Stato, in cui non ci si limitò a ribadire soltanto la legittimità del Commissariato di Governo, quale organo eccezionale con specifiche attribuzioni di competenza nell'ambito dell'esecutivo, ma si ribadì persino, con una motivazione che non si presta affatto ad una semantica equivoca, la provvisorietà delle assegnazioni territoriali che seguirono al Memorandum (13).

Il tenore di quest'ultimo documento fra l'altro non lascia alcuna incertezza. « I Governi italiano ed jugoslavo — vi si legge — estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile in attesa d'una definitiva sistemazione del territorio ».

Nessun cenno alla sovranità che se comunque vi fosse stato non si sarebbe neppur addivenuti a quel precario compromesso.

Quindi non s'è creato alcuno stato di diritto quanto piuttosto esclusivamente uno stato di fatto, che si sovrappone, ma non esclude, per analogia con il regime privatistico, la presenza del primo. Da ciò può trarsi, senza peccar di semplicismo, una conseguenza ulteriore. Se infatti s'attende ancora una definitiva sistemazione giuridica, poiché non è affatto ammissibile una qualsiasi *vacatio* nella sovranità, questa non può esser venuta meno per quello stato che l'esercitava originariamente. Quindi l'Italia dovrebbe mantenerla anche sulla Zona B del Territorio Libero per quanto essa sia stata affidata in amministrazione e a titolo fiduciario alla Jugoslavia (14).

E questa è appunto, in spregio all'indirizzo politico corrente, rinunciatario ad oltranza, l'opinione condivisa dalla più autorevole dottrina e suffragata da non radi riscontri giurisprudenziali.

Sulla scorta di tali elementi, in attesa d'un assetto definitivo del confine orientale, avrebbe dovuto serbar integra la propria efficacia dilatoria la norma della X disposizione. Infatti l'attuazione dell'ordinamento regionale nel Friuli-Venezia Giulia, con la repulsa di quello stato provvisorio, che costituiva il presupposto materiale della X disposizione transitoria, implica — secondo un diffuso indirizzo giuridico — il tacito riconoscimento dell'attuale demarcazione fra l'Italia e la Jugoslavia.

Il problema, che pur esigerebbe più ampia trattazione e ben altrimenti qualificata, s'è accennato appena in questa sede e in termini brevi d'epitome.

È innegabile tuttavia che l'attuazione d'un ordinamento regionale comprensivo della Venezia Giulia, ha sancito con i crismi della legalità,

una situazione dubbia ed equivoca, con pregiudizio di tutto l'occidente latino che ha sul Carso e nell'Istria la sua ultima malinconica trincea.

La singolare natura della Regione giuliana avrebbe dovuto indurre il legislatore ad una misura meno affrettata, senza ricorrere almeno a sbrigative procedure d'urgenza. Ma evidentemente il gioco sconnesso delle ambizioni e delle clientele elettorali ha suggerito una diversa soluzione: forse meno scomoda ma cui difficilmente si può consentire sul piano dell'ortodossia giuridica.

Non può non derivarne nel cittadino deluso un senso di sfiducia nello Stato rinunciatario e tollerante. Ed i più, come ammoniva lo storico antico, van arroccandosi nella cittadella esclusiva d'un nostalgico idealismo.

ALBERTO CASSINI

NOTE

(1) T. TESSITORI, *L'autonomia friulana, concetto e motivi*, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1945.

(2) S. ROSSO - A. CASSINI - G. ASQUINI, *Il Friuli nella Regione Veneta*, Pordenone, Arti Grafiche Cosarini, 1947 — A. LAGANELLA, *Gorizia nella Regione Veneta*, Gorizia, Tipografia Sociale, 1947.

(3) A. CASSINI, *L'autonomia friulana e i suoi riflessi nazionali*, in « Il Friuli nella Regione Veneta », Pordenone, Tip. Cosarini, 1947.

(4) « Presa conoscenza dalla stampa della proposta dell'onorevole Fabbri, appoggiata dall'onorevole Togliatti, per la quale la Regione friulana dovrebbe avere un suo particolare statuto in analogia a quanto deciso per la Sicilia, per la Sardegna, la Val d'Aosta e il Trentino, ritenuto che tale particolare statuto non è stato né è richiesto dagli autonomisti friulani sul riflesso che per il Friuli non sussistono i presupposti che per le accennate Regioni possano consigliare degli statuti particolari; nel mentre reclama per il Friuli il diritto ad essere riconosciuto quale Regione nella prevista riforma strutturale dello Stato Italiano; protesta contro ogni manovra tendente a dare alla Regione friulana un ordinamento diverso da quello della generalità delle altre Regioni » - Il Comitato per l'autonomia friulana, 1947.

(5) Così una deliberazione della Deputazione Provinciale di Udine nel marzo dello stesso anno.

(6) La Commissione dei 75 rinviò ai consultori una semplice postilla: « La Commissione si riserva di decidere sull'aggiunta della Regione Friuli-Venezia Giulia alle quattro cui è attribuita un'autonomia speciale » (in calce all'art. 108 del progetto di Costituzione presentato alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1947).

(7) La Deputazione provinciale di Udine, nella seduta del 3 luglio 1947, ribadì « la più ferma e vibrata protesta contro la deliberazione della Costituente con cui il Friuli era iscritto tra le Regioni a statuto speciale ».

E così anche il Comitato di Liberazione di Gorizia: « Gorizia fraternamente solidale associasi protesta Friuli contro inattesa imposizione statuto speciale contrastante tradizioni et aspirazioni popolazione ».

Unanime per altro anche la reazione dei partiti politici.

L'eseutivo del Partito d'Azione di Udine telegrafò: « Visto recente voto Costituente che inserisce il Friuli tra le Regioni a statuto speciale, esprime il proprio netto dissenso imprevista decisione che è oltraggiosa per il Friuli il quale in tutti i suoi

voti aveva esplicitamente respinto ogni soluzione diversa da quella che poteva essere accordata alle altre Regioni italiane ».

Il Partito Socialista affermava in un apposito comunicato: « L'Esecutivo della Federazione friulana del Partito Socialista Italiano, riunitosi in seduta straordinaria, presa in esame la votazione dell'Assemblea Costituente con la quale è stata approvata la Regione Friuli-Venezia Giulia con statuto speciale, considera il voto dell'Assemblea lesivo del sentimento d'italianità e contrario agli interessi politici ed economici del Friuli. L'esecutivo federale riconferma la sua opposizione ad ogni forma di regionalismo che minaccia l'unità politica economica e spirituale del popolo italiano e ravvisa la soluzione del problema in un adeguato decentramento amministrativo ».

Analogamente i socialdemocratici friulani: « Di fronte all'inconsulta inclusione del Friuli-Venezia Giulia tra le Regioni a statuto speciale che nessuno ha chiesta e che rappresenta un'autentica offesa ai sentimenti dei friulani, travisati e vilipesi da gruppi irresponsabili che non rappresentano nessuno o che avevano fino a ieri nella maniera più perentoria escluso che l'autonomia regionale friulana potesse assumere significato e contenuto diversi da quelli riconosciuti ad ogni altra Regione d'Italia, o che, contrari a qualsiasi forma di autonomia regionale, inopinatamente si fecero sostenitori di una autonomia speciale per il Friuli, eleva la propria fermissima protesta contro lo stolto suicida provvedimento, deplorando che i problemi di confine, che sono problemi nazionali di primaria importanza, vengano risolti di sorpresa e con compromessi senza ponderatezza e avvedutezza e soprattutto senza interpellare le popolazioni interessate, unanimi nel respingere siffatto ordinamento e delle quali si è offeso e violato il sentimento nazionale ».

I partiti politici della Destra Tagliamento telegrafarono: « Tutti i partiti politici pordenonesi protestano per decisione Assemblea Costituente di elevare a Regione autonoma con statuto speciale Friuli contro interessi politici ed economici generali e locali ».

(8) L'onorevole Cosattini affermò alla Costituente: « ...il consentire questa autonomia particolare al Friuli esclude la possibilità di dominare la situazione; può esporre ai gravissimi pericoli derivanti dal prepotere delle maggioranze che, come sempre è avvenuto nella storia, pervengono a schiacciare le minoranze... in Friuli sono seguite notevoli manifestazioni per ottenere l'autonomia regionale, ma nulla più che un'autonomia uguale a quella di tutte le altre Regioni italiane... Nessuno mai pretese di voler spiegare una funzione internazionale e coloro che ciò hanno dimenticato non hanno avvertito quanto grave sugli sviluppi della storia potesse essere un tale stato di fatto, dato che ognuno ricorda che nelle trattative svoltesi a Parigi ed in una infinità di altre manifestazioni, le rivendicazioni dei vicini miravano a portare il confine al Tagliamento. Quindi, ammettere che il Friuli possa essere una Regione cui senz'altro assegnare un trattamento appropriato alle popolazioni mistilingue, qual è il trattamento attribuito alla Val d'Aosta, all'Alto Adige, dove la popolazione non è solo mista, ma quasi completamente alloglotta, non è un'offesa al Friuli, ma certamente una carta che domani potrebbe essere nelle relazioni internazionali molto pregiudizievole ».

Ed aggiungeva: « Di più, nessuno dimentica che al di là del confine, purtroppo, rimangono minoranze ben rilevanti di nostri fratelli. È pertanto opportuno sia lasciata al Governo la possibilità di trattare e discutere per ottenere dai nostri vicini, su un piano di reciprocità, che le concessioni, che indubbiamente faremo a difesa di queste piccole minoranze, domani, su un terreno internazionale di mutua comprensione, trovino eguale trattamento per gli italiani dolorosamente rimasti sull'altra sponda ». (Res. A. C., 1734).

Per altro lo stesso segretario nazionale del Partito Socialista, allora così s'esprimeva: « Ciò che a noi democratici e socialisti conseguenti appare pericoloso e ciò che al Paese rischia di riuscire nefasto, sono le Regioni ».

D'egual parere mostrava d'essere allora un altro costituente, l'attuale Presidente del Consiglio, onorevole Moro, timoroso che « la concessione dell'autonomia speciale, lungi dal contribuire alla pacificazione degli animi e ad una migliore intesa tra le popolazioni interessate, costituisca invece un motivo al sorgere di nuove difficoltà... » (Res. A. C. pag. 1733).

(9) A sottolineare il tenore contradditorio e discusso di quel documento, bastan due clausole.

« Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d'esistere, il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza ». *(omissis)*

Tuttavia la disposizione successiva pareva inficiare quella pretesa decadenza della sovranità italiana; « il Territorio Libero non sarà considerato come territorio ceduto, ai sensi dell'art. 19 e dell'allegato XIV del presente trattato ». (Trattato di Pace con l'Italia, Sezione III, numeri 2, 3 e 4).

(10) L'Assemblea Costituente, ritenendo che siano venuti meno i presupposti che a suo tempo determinarono l'introduzione del Friuli-Venezia Giulia fra le Regioni fornite di autonomia speciale, persuasa di esprimere la volontà della popolazione interessata, riaffermando il solenne impegno di tutela della minoranza etnica e linguistica già consacrato dalla Costituzione, fa voti che, in sede di approvazione dell'art. 123 sia revocata l'autonomia speciale già concessa al Friuli-Venezia Giulia, rinviando alla legge l'eventuale erezione del Friuli in Regione fornita di autonomia ordinaria. (Res. A. C. pag. 1729).

L'onorevole Codignola corredò tale proposta d'ulteriori rilievi: « Quando nella seduta del 27 giugno 1947 l'Assemblea approvò l'autonomia speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia... non era stato ancora ratificato né entrato in vigore il Trattato di pace... *(omissis)*

Passò così improvvisamente, senza che ci fosse stata alcuna discussione approfondita ed in contrasto con i voti che eran stati espressi dagli enti locali in seguito alle richieste fatte dalla Commissione, l'autonomia speciale per il Friuli-Venezia Giulia. Successivamente, da un lato tutti gli onorevoli colleghi, sono stati informati delle reazioni molto vaste e serie che la deliberazione dell'Assemblea ha avuto nelle popolazioni interessate, le quali hanno dichiarato che la deliberazione presa da questa Assemblea era in contrasto con la loro volontà; dall'altro questa Assemblea ha proceduto alla ratifica del Trattato di pace.

Or dopo questa ratifica, mi pare che noi possiamo legittimamente rimettere il problema in discussione, in quanto le parole Venezia Giulia... non rispondono più ad una Regione che appartenga allo Stato italiano. Res. A. C. pag. 1730 e seguenti).

(11) L'articolo aggiunto che divenne poi la X norma transitoria, suona appunto così: « Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della parte II, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 ». Proposero allora l'emenda i deputati Facchinetti, Gronchi, Macrelli, Scoccimarro, Piccioni, Piemonte e Vigna.

L'onorevole Gronchi giustificò l'iniziativa, affermando: « Molti di noi si rendono conto essere inopportuno politicamente rimettere in discussione oggi quella concessione di autonomia speciale sancita non oltre due mesi fa dalla presente discussione. Quello che interessa... è di riprendere in esame la questione dello statuto speciale. L'articolo aggiuntivo che ho proposto anche a nome di colleghi di altre parti dell'Assemblea, si propone appunto questo: di mantenere cioè un'autonomia di carattere generale al Friuli-Venezia Giulia, rimandando alla prossima Camera la questione se, anche in considerazione di una situazione internazionale la quale potrà orientarsi verso forme e soluzioni che oggi non prevediamo, risponda agli interessi delle popolazioni interessate il creare un'autonomia speciale e uno statuto speciale per questa Regione ». (Res. A. C. pag. 1731).

(12) v. *I Comunisti e Trieste,* a cura dell'Ufficio Documentazioni politiche - Roma, senza data.

(13) Il Consiglio di Stato con decisione del 27 febbraio 1961, su ricorso del Teatro Puccini contro il Commissario Generale di Governo, affermò che « si deve ritenere che il Governo italiano per la Zona A e il Governo jugoslavo per la Zona B siano stati resi responsabili dell'amministrazione civile in attesa di una definitiva sistemazione del Territorio ».

(14) Così A. E. CAMMARATA, *Legislazione e giurisdizione nella ex Zona « A »*, Trieste, Tipografia Litografia Moderna, 1955.